

Avv. Antonio Salerno
Via S. Mobilio 9 - 84127 Salerno
Tel. 089 72.66.356 fax 089 84.22.134

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

con istanza di autorizzazione alla notifica per p. proclami ex. art. 41, c. 4, c.p.a.

Per il sig. **Ivan Maiorano** nato a Eboli il 09.10.1979 ed ivi residente alla Via del Grano n. 33, C.F. MRN VNI 79R09 D390X, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13H 703O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

C o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

n o n c h é c o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore generale *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

e c o n t r o

la **Commissione Giudicatrice di concorso**, in persona del Presidente *p.t.*, rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

n o n c h é c o n t r o

la **Commissione Nazionale** in persona del Presidente *p.t.*, rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

Vincenza Cozzolino residente in Agropoli (SA) alla via Taverne n. 29;

avverso e per l'annullamento, previa sospensione

a)- della nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, ancorché sconosciuta e non coincidente con le note richiamate nell'avviso prot. n. 0011586 del 25.07.2022, in uno alla successiva comunicazione mail del **06.07.2022**, con cui, in ragione del riconoscimento di un quesito errato, è stato rideterminato *in pejus* il punteggio del ricorrente **da 70 a 68** con conseguente esclusione dall'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania;

b)- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 0025294 del 04.07.2022 e dell'analogo avviso prot. n. 0026002 del 07.07.2022 con cui si è resa nota l'erroneità dei quesiti n. 5 e 47 contenuti nella prova scritta sostenuta dai candidati rispettivamente del turno pomeridiano (T2) e del turno mattutino (T1) per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022;

c)- dell'avviso integrativo prot. n. 0011586 del 25.07.2022 contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania nella parte in cui **non** contempla il ricorrente;

d)- per quanto di ragione, laddove non lesivo, dell'avviso prot. n. 0009527 del 21.06.2022 contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania;

e)- per quanto di ragione, dell'esito comunicato mediante mail del 21.06.2022 della prova scritta del 28.04.2022 pari a 70/100 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania;

f)- della valutazione della prova scritta espletata nel turno pomeridiano del 28.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico (rideterminato) pari a **68** assegnato al ricorrente nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del

05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania laddove viziato dall'annullamento di un item (corretto) e dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

g)- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta *computer-based* elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti n. 12, 20 e 21 in ragione dell'erronea formulazione;

h)- per quanto di ragione, ancorché non immediatamente lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022;

i)- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui fissa al 28.04.2022 l'espletamento della prova scritta per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania;

l)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania;

m)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” in uno agli allegati acclusi;

n)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione ha dettato “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 59, comma 11, del DL. n. 73/2021*”;

o)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749;

p)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.;

q)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” in uno agli allegati occlusi;

r)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso

ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) quanto ai quesiti censurati e al presunto *item* errato, ad essere ammesso alla prova orale, in svolgimento sino al 24.10.2022, mediante **prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) quanto ai quesiti censurati e al presunto *item* errato, ad essere ammesso alla prova orale e pratica, in svolgimento sino al 24.10.2022, mediante **prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

F a t t o

Il presente ricorso in riassunzione viene proposto a seguito dell'ordinanza n. 6342/2022 resa all'udienza del 12.10.2022 e pubblicata il 14.10.2022 nell'ambito del procedimento recante R.G. 4218/2022 con cui il TAR Napoli ha declinato la propria competenza in favore di Codesto On.le Tribunale.

Brevemente in narrativa si precisa che l'odierno ricorrente con il ricorso proposto davanti al T.A.R. Campania, Napoli, incardinato innanzi alla IV Sezione con R.G. nr. 4218/2022, ha agito per l'annullamento, previa sospensione: **a)**- *della nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, ancorché sconosciuta e non coincidente con le note richiamate nell'avviso prot. n. 0011586 del 25.07.2022, in uno alla successiva comunicazione mail del 06.07.2022, con cui, in ragione del riconoscimento di un quesito errato, è stato rideterminato in pejus il punteggio del ricorrente da 70 a 68 con conseguente esclusione dall'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania; b)*- *dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 0025294 del 04.07.2022 e dell'analogo avviso prot. n. 0026002 del 07.07.2022 con cui si è resa nota l'erroneità dei quesiti n. 5 e 47 contenuti nella prova scritta sostenuta dai candidati rispettivamente del turno pomeridiano (T2) e del turno mattutino (T1) per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022; c)*- *dell'avviso integrativo prot.*

n. 0011586 del 25.07.2022 contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania nella parte in cui **non** contempla il ricorrente; **d)**- per quanto di ragione, laddove non lesivo, dell'avviso prot. n. 0009527 del 21.06.2022 contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania; **e)**- per quanto di ragione, dell'esito comunicato mediante mail del 21.06.2022 della prova scritta del 28.04.2022 pari a 70/100 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania; **f)**- della valutazione della prova scritta espletata nel turno pomeridiano del 28.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico (rideterminato) pari a **68** assegnato al ricorrente nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal

Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania laddove viziato dall'annullamento di un item (corretto) e dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti; g)- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta computer-based elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti n. 12, 20 e 21 in ragione dell'erronea formulazione; h)- per quanto di ragione, ancorché non immediatamente lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022; i)- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui fissa al 28.04.2022 l'espletamento della prova scritta per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania; l)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione A045 (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania; m)- per

quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati acclusi; n)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione ha dettato “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 59, comma 11, del DL. n. 73/2021”; o)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749; p)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.; q)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati occlusi; r)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

L’adito T.A.R. Campania - Napoli, all’esito dell’udienza cautelare del 12.10.2022, con ordinanza n. 6342/2022, ha rilevato la propria incompetenza territoriale ordinando la riassunzione del giudizio innanzi al T.A.R. Roma.

Pertanto, nell'interesse dell'odierno ricorrente, come sopra rapp.to, difeso e dom.to, con il presente atto si riassume il processo innanzi a Codesto On.le TAR Lazio, Roma insistendo per il suo integrale accoglimento.

o - O - o

Si trascrive all'uopo il ricorso proposto, così come originariamente formulato innanzi al Tar Campania, Napoli:

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

NAPOLI

RICORSO

con istanza di adozione di provvedimento monocratico ex art. 56 C.P.A.

con istanza di autorizzazione alla notifica per p. proclami ex. art. 41, c. 4, c.p.a.

*Per il sig. **Ivan Maiorano** nato a Eboli il 09.10.1979 ed ivi residente alla Via del Grano n. 33, C.F. MRN VNI 79R09 D390X, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13H 703O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it*

C o n t r o

*il **Ministero dell'Istruzione** (già **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**), C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;*

e c o n t r o

*il **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore generale p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;*

e c o n t r o

la Commissione Giudicatrice di concorso, in persona del Presidente p.t., rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

n o n c h é c o n t r o

la Commissione Nazionale in persona del Presidente p.t., rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

e n e i c o n f r o n t i d i

Vincenza Cozzolino residente in Agropoli (SA) alla via Taverne n. 29;

avverso e per l'annullamento, previa sospensione

a)- della nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, ancorché sconosciuta e non coincidente con le note richiamate nell'avviso prot. n. 0011586 del 25.07.2022, in uno alla successiva comunicazione mail del 06.07.2022, con cui, in ragione del riconoscimento di un quesito errato, è stato rideterminato in pejus il punteggio del ricorrente da 70 a 68 con conseguente esclusione dall'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania;

b)- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 0025294 del 04.07.2022 e dell'analogo avviso prot. n. 0026002 del 07.07.2022 con cui si è resa nota l'erroneità dei quesiti n. 5 e 47 contenuti nella prova scritta sostenuta dai candidati rispettivamente del turno pomeridiano (T2) e del turno mattutino (T1) per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) di cui al concorso indetto con D.D.

499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022;

*c)- dell'avviso integrativo prot. n. 0011586 del 25.07.2022 contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania nella parte in cui **non** contempla il ricorrente;*

*d)- per quanto di ragione, laddove non lesivo, dell'avviso prot. n. 0009527 del 21.06.2022 contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania;*

e)- per quanto di ragione, dell'esito comunicato mediante mail del 21.06.2022 della prova scritta del 28.04.2022 pari a 70/100 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto

direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania;

f)- della valutazione della prova scritta espletata nel turno pomeridiano del 28.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico (rideterminato) pari a 68 assegnato al ricorrente nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania laddove viziato dall'annullamento di un item (corretto) e dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

g)- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta computer-based elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti n. 12, 20 e 21 in ragione dell'erronea formulazione;

h)- per quanto di ragione, ancorché non immediatamente lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022;

*i)- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui fissa al 28.04.2022 l'espletamento della prova scritta per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania;*

*l)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania;*

m)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado" in uno agli allegati acclusi;

n)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha dettato "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 59, comma 11, del DL. n. 73/2021";

o)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749;

p)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.;

q)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati occlusi;

r)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

Per l'accertamento e la declaratoria

*del diritto del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) quanto ai quesiti censurati e al presunto item errato, ad essere ammesso alla prova orale già fissata per la data del **20.09.2022 (con estrazione della traccia il giorno 19.09.2022)** ovvero ad eventuale **prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;*

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) quanto ai quesiti censurati e al presunto item errato, ad essere ammesso alla prova orale e pratica già fissata per la data del **20.09.2022 (con estrazione della traccia il giorno 19.09.2022)** ovvero ad eventuale **prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

o - O - o

Sintesi dei motivi di ricorso:

- 1)- La mancata ammissione alla prova orale, ferma la sostanziale correttezza dell'item annullato (n. 12 della prova del ricorrente) e che aveva già consentito il raggiungimento della soglia di sbarramento (70/100), è gravemente viziato dalla rimodulazione in pejus del punteggio e, in ogni caso, dalla evidente ingannevolezza/ambiguità/erroneità di alcune domande (20 e 21) del test che hanno inciso sulla complessiva attendibilità della prova determinando un solo apparente mancato raggiungimento della soglia utile all'ammissione alla prova scritta (70/100);**
- 2)- La mancata ammissione alla prova orale è altresì viziata sotto il profilo motivo laddove rinvia per relationem ad una nota ministeriale sconosciuta nemmeno allegata al provvedimento con ciò precludendo al ricorrente la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'Amministrazione;**
- 3)- L'invocata ammissione alla prova orale non altera la procedura laddove resta fermo lo sbarramento della prova medesima ("La prova orale è superata dai**

condidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100” - cfr. art. 3, comma 10, del Decreto n. 23/2022).

F a t t o

*Con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 (successivamente modificato e integrato, da ultimo, con Decreto Dipartimentale del 05.01.2022 n. 23) è stato bandito - **su base regionale** - il “Concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.*

*Il ricorrente, laddove in possesso dei prescritti requisiti in relazione alla classe di concorso **A045** (Scienze economiche-aziendali) inoltrava rituale e tempestiva domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la regione **Campania** che, conformemente a ratio legis, è stata gestita dalla detta regione (“Il presente decreto bandisce, **su base regionale**, un concorso, per titoli ed esami ... omissis I dirigenti preposti all'USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale” - cfr. artt. 1 e 2 del Decreto Direttoriale n. 499 del 21.04.20220; “Il concorso è indetto, **su base regionale** ...” - cfr. art.1, comma 2, Decreto n. 326 del 09.11.2021; “Si rinvia altresì all’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto dipartimentale 03 giugno 2020, n. 649, e all’Allegato 2 ivi richiamato, **per l’individuazione degli Uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali** e per la disciplina delle ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure interessate” - cfr. art. 1, comma 3; decreto n. 23 del 05.01.2022).*

*Indi, l’Amministrazione, nella sua diramazione centrale, con avviso pubblicato sul sito istituzionale, individuava le sedi per l’espletamento della prima prova scritta e il correlato calendario; in eguale misura la competente diramazione territoriale campana, con sequenziali decreti (**All. 9**) provvedeva alla modifica/implementazione della commissione di esame*

Nella data prefissata del 28.04.2022, il ricorrente sosteneva la prima prova concorsuale (prova scritta) presso la sede designata riportando un punteggio pari a 70/70 (All. 5).

Successivamente, in data 21.06.2022, parte ricorrente veniva formalmente convocato per l'espletamento della prova orale (testualmente "Gentile Ivan Maiorano, Le comunichiamo che per la procedura concorsuale in oggetto Lei ha riportato la votazione 70.00/100 alla prova scritta per la classe di concorso A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI Pertanto, Lei e' stato/a ammesso/a a sostenere la prova orale ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.D. 23/2022. La S.V e' convocata il giorno 19/09/2022 alle ore 14:00 presso liceo statale Laura Bassi - Corso Unione Sovietica, 85 - 80029 Sant'Antimo (Na), munita di idoneo documento di riconoscimento in corso di validita' per l'estrazione della traccia per la classe di concorso A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.D. 23/2022. La S.V. dovra' inoltre presentarsi il giorno 20/09/2022 alle ore 14:30 presso liceo statale Laura Bassi - Corso Unione Sovietica, 85 - 80029 Sant'Antimo (Na) munita di idoneo documento di riconoscimento in corso di validita', per sostenere la prova orale, per la classe di concorso A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI" - cfr. ancora - All. 5).

Tuttavia, con un inaspettato dietrofront, sulla scorta di un presunto errore rilevato nella formulazione del test (cfr. in tal senso anche le plurime rettifiche disposte dal Ministero per le più disparate classi di concorso - All. 15), in data 06.07.2022 il ricorrente veniva notiziato dell'intervenuta rideterminazione in pejus del punteggio in ragione del presunto errore verificato in uno dei quiz contenuti nel proprio elaborato (testualmente "Gentile candidato Le comunichiamo che, per la procedura concorsuale in oggetto, Lei ha riportato, a seguito della rideterminazione del punteggio di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, la votazione 68.00/100 alla prova scritta per la classe di concorso A045

Scienze Economico Aziendali. Pertanto Lei, ai. sensi dell'art. 3 comma 5 del D.D. 23.2022, non è ammessa a sostenere le prove orali e pratiche” - All. 1).

*Tale rideterminazione, a ben vedere, in ragione della sostanziale correttezza della risposta fornita dal ricorrente al quesito rettificato nonché della erroneità/ingannevolezza di almeno **altri due test** contenuti nella prova, ha determinato il (**solo apparente**) mancato raggiungimento della soglia di sbarramento (70/100) atteso che, a ben vedere, in ragione delle censure che saranno analiticamente dispiagate (somministrazione di quesiti erronei/ingannevoli), **il ricorrente ha comunque raggiunto/superato detta soglia.***

*La complessiva procedura, non dissimilmente da quanto accaduto per altre classi di concorso, appare viziata non solo dall'annullamento del punteggio al ricorrente per il quesito n. 12 che, invece, per come flaggato dallo stesso, è **corretto** ma, in ogni caso, a tutto concedere, anche a voler considerare valido l'intervenuto ricalcolo del punteggio quanto al detto item (“Nel modello societario dualistico il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati: a)- dal Consiglio di Sorveglianza; b) dal Consiglio di Amministrazione; c)- dal Consiglio di Gestione; d)- dall'assemblea dei soci”), risulta falsata quanto alla esclusione del ricorrente laddove contrassegnata da altri quesiti ambiguamente formulati che, ove correttamente valutati, determinerebbero il raggiungimento della soglia di sbarramento sicché l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla partecipazione alla successiva prova orale è illegittima e va annullata per i seguenti*

M o t i v i

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 BANDO EMANATO CON D.D. N. 499/2020 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, DA ULTIMO, CON D.D. N. 23 DEL 05.01.2022 QUANTO ALLA INGANNEVOLEZZA/AMBUGUITA' DEI QUESITI N. 20 E 21. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 2 bis, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO

IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.

*In via del tutto introduttiva, anche prescindendo da quanto si dirà in prosieguo circa la **erronea/ingannevole** formulazione di certuni quesiti che hanno inciso sul (**solo apparente**) mancato raggiungimento della soglia di sufficienza (70/100) allo scritto, va sottolineato che il quesito oggetto di revisione (e che ha determinato una retrocessione da punti 70 a punti 68 e, quindi, una **rimodulata** mancata ammissione alla seconda prova del 19.09.2022 per la quale il ricorrente era stato già convocato), anche ad una disamina attenta, appare **corretto** nella risposta fornita dal ricorrente.*

*Ed, infatti, a proposito del detto quesito annullato (“Nel modello societario dualistico il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati: a)- dal Consiglio di Sorveglianza; b) dal Consiglio di Amministrazione; c)- dal Consiglio di Gestione; d)- dall’assemblea dei soci”), per il quale originariamente la risposta corretta era stata individuata nel “Consiglio di Sorveglianza”, va detto che nel modello societario dualistico **non esiste una vera e propria assemblea dei soci** visto che è di origine anglosassone di talché, anche in ragione della locuzione “sono nominati” utilizzata nella articolazione della domanda, non v’è dubbio che quella originaria fosse la risposta corretta laddove, nella prassi, la proprietà sceglie e l’organo di gestione (in questo caso Consiglio di Sorveglianza) “nomina”.*

Ed allora, atteso che l'intervenuta revisione ha inciso su una ammissione regolarmente guadagnata (ogni risposta valida attribuisce 2 punti sicchè l'annullamento ha determinato la retrocessione da 70 a 68), in ragione delle dette

osservazioni, il Ministero dovrà chiarire la ragione (**allo stato non motivata**) per la quale ha mutato il proprio orientamento così pesantemente incidendo sulla prova del ricorrente che, cautelarmente, proprio in ragione della peculiarità della situazione, **ben può essere ammesso alla successiva prova orale.**

Peraltro, il provvedimento modificativo adottato dal Ministero, laddove incidente sulla specifica posizione del ricorrente, e, tuttavia, almeno apparentemente corretto nella sua formulazione e nella correlata risposta originariamente individuata come esatta, è potenzialmente idoneo ad inficiare l'intera procedura concorsuale determinando l'annullamento della prova con conseguente travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati; cionodimeno, fermi gli effetti conformativi della pronuncia (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011 n. 5051; T.A.R. Palermo, 14.01.2014 n. 121 e 28.02.2012 n. 457; T.A.R. Toscana, 27.06.2011 n. 1105; T.A.R. Reggio Calabria, 26.09.2008 n. 508), onde evitare la lesione del prevalente interesse pubblicistico alla tutela del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione, **si può operare un'adeguata compensazione mediante accesso diretto del ricorrente alla prova orale.**

Infatti, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ferma la potenziale seppur non invocata caducabilità dell'intera procedura, appare tutelare anche l'interesse della P.A. l'ampliamento della platea dei potenziali docenti senza che ciò, peraltro, leda la posizione degli altri candidati già ammessi alla prova orale.

Ma vi è di più perché anche a voler ritenere corretto l'operato dell'Amministrazione (che dovrà compiutamente motivare la ragione della rideterminazione pur viziata dalla sottoposizione di un quesito poi rettificato), occorre richiamare l'attenzione del Collegio sugli specifici ulteriori quesiti che sono affetti da evidente **erroneità/ingannevolezza/ambiguità** assumendo tale aspetto rilievo dirimente atteso il punteggio totalizzato dal ricorrente, per come rideterminato all'esito dell'annullamento (68/70), si pone ad immediato ridosso della soglia di sufficienza (70/100) e risale addirittura a 72.

In particolare, attingendo direttamente al test somministrato, risulta evidente l'erroneità del quesito n. 20 ("Nel PNSD, nell'Azione #23 Promozione delle Risorse Educative Aperte e linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici digitali, si individuano: a)- tre tipologie di risorse: risorse di natura integrativa (che forniscono le nozioni indicate nelle indicazioni nazionali), risorse a copertura curricolare (approfondimenti, integrazioni, fonti, che sono spesso granulari e non strutturate) e risorse a copertura disciplinare; b)- due tipologie di risorse: risorse a copertura curricolare (che forniscono un quadro di contesto e un filo conduttore, validato e conforme alle indicazioni nazionali, e sono strutturate in funzione del percorso disciplinare seguito) e risorse di natura integrativa (approfondimenti, integrazioni, fonti ecc., che non hanno copertura curricolare e sono spesso granulari e non strutturate); c)- due tipologie di risorse: risorse a copertura curricolare (che forniscono un quadro di contesto e un filo conduttore, validato e conforme alle indicazioni nazionali) e risorse a copertura disciplinare; d)- due tipologie di risorse: risorse di natura integrativa (che forniscono le nozioni indicate nelle indicazioni nazionali, e sono strutturate in funzione del percorso disciplinare seguito) e risorse a copertura curricolare (approfondimenti, integrazioni, fonti, che sono spesso granulari e non strutturate)") atteso che la risposta individuata come corretta dal Ministero ("b)- due tipologie di risorse: risorse a copertura curricolare (che forniscono un quadro di contesto e un filo conduttore, validato e conforme alle indicazioni nazionali, e sono strutturate in funzione del percorso disciplinare seguito) e risorse di natura integrativa (approfondimenti, integrazioni, fonti ecc., che non hanno copertura curricolare e sono spesso granulari e non strutturate)") in quanto non collima con le indicazioni ministeriali sul tema laddove mentre sulla base del documento presente sul sito del Ministero dell'Istruzione in ordine all'azione #23 (All. 16) la risposta corretta univocamente corretta sarebbe "risorse a copertura curricolare (che forniscono un quadro di contesto e un filo conduttore, validato e conforme alle indicazioni nazionali, e sono strutturate in funzione del percorso disciplinare seguito) 9 di risorse di natura integrativa (approfondimenti,

integrazioni”), quella indicata come esatta nel test spicca per l’ambiguità della formulazione (b)- due tipologie di risorse: risorse a copertura curricolare (che forniscono un quadro di contesto e un filo conduttore, validato e conforme alle indicazioni nazionali, e sono strutturate in funzione del percorso disciplinare seguito) e risorse di natura integrativa (approfondimenti, integrazioni, fonti ecc., che non hanno copertura curricolare e sono spesso granulari e non strutturate).

In buona sostanza quella che è la risposta corretta (nel mentre il ricorrente ha individuato la risposta a) non risulta tra quelle previste ovvero, ancor peggio, è un mix di più risposte ciò concorrendo a ingenerare **ingannevolezza** e impossibilità di individuare una risposta realmente corretta.

Del pari, le medesime censure sono dispiegabili avverso il quesito n. 21 (“In quale procedura finalizzata ad ottenere elementi probativi rientra l’esame delle registrazioni contabili da parte di un revisore? A)- indagine; b)- ispezione; c)- conferma; d)- osservazione”) atteso che la risposta individuata come corretta dal Ministero (“ispezione” cui si contrappone “conferma” flaggata dal ricorrente - **All. 6**) non è conforme al “Documento 500” che nell’individuare gli elementi probativi della revisione precisa che la conferma consiste nella risposta ad una richiesta al fine di verificare le informazioni contenute nelle registrazioni contabili (cfr. Principi di revisione. Documento 500 - **All. 17**).

Va da sé, pertanto, che le risposte indicate come corrette dal Ministero sono senza riserva alcuna **errate** o quantomeno ingannevoli e andranno pertanto annullate con conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente.

A riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che pur essendo rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati, non può, viceversa, ritenersi sottratta al sindacato di Codesto Giudicante la valutazione della chiarezza della domanda e l’univocità della risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione (“Va premesso che è rimessa al merito dell’Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in una procedura

concorsuale, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale in tale ambito. Tuttavia non può ritenersi sottratta al sindacato la valutazione circa la chiarezza della domanda e l'univocità della risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione, posto che ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. - cfr. in tal senso Tar Milano, sez. III, n. 2043 del 04.09.2018; Cons. Stato sez. V 17 giugno 2015 n. 3060); non trascurando poi, quanto all'ambigua formulazione, che "l'ambiguità e la contraddittorietà delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa" (cfr. in tal senso e, da ultima, Tar Napoli, sez. II, sentenza n. 4649 del 21.10.2020).

Ed ancora, circa l'**inattendibilità** scientifica dei test a risposta multipla, si è affermato "il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino **elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari.** I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento" (C.d.S, sez. VI, n. 5485/2012).

In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile "che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione" (T.A.R. Milano, sez. I, 29.07.2011, n. 2035; T.A.R. Napoli, sez. IV, 30.09.2011, n. 4591; 28.10.2011, n. 5051).

*Tale ingannevolezza, al di là dell'ormai conclamata e ripetitiva inattendibilità dei quesiti formulati, ha inciso sul punteggio del ricorrente determinando un solo apparente mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, tale per cui la potenziale attribuibilità del punteggio correlato alle domande errate/ambigue e/o non previste (punti 4 per i quesiti 20 e 21 per un totale di almeno **4 punti**) avrebbe sicuramente consentito al ricorrente il raggiungimento e vieppiù il superamento della soglia utile così consentendo la prosecuzione della selezione.*

Infatti, come ben sintetizzato da recentissima giurisprudenza, “se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione” (T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011, n. 5051 in tal senso anche C.d.S., sez. VI, 26.10.2012, n. 5485 sul superamento della prova di resistenza, sez. VI, n. 4432/15).

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la irragionevolezza della valutazione esperita in danno del ricorrente nonché per la sostanziale mancata esplicitazione motiva delle ragioni che giustifichino la mancata ammissione alla successiva prova orale.

Quanto detto, infatti, assume rilievo anche in relazione alla previsione di cui agli artt. 1 e 3 L. 241/90 atteso che la ingannevolezza/ambiguità delle domande contestate è sintomatico di un grave vizio dell'intera procedura che si traduce anche in una assenza di motivazione.

Se, infatti, a norma dell'art. 1 L. n. 241/90 l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, va da sé l'illegittimità nell'espletamento della procedura concorsuale ciò deponendo anche per l'insussistenza di una motivazione sostanziale.

*L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.*

*Se, quindi, la funzione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso de quo **nulla è dato capire in merito ai criteri di determinazione delle domande e di individuazione delle risposte asseritamente corrette.***

*Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del MIUR accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di atti/provvedimenti amministrativi (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso della Commissione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla **erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione** che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.*

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la disparità di trattamento osservata dall'Amministrazione nonché per la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza tali da inficiare l'intera procedura.

o - O - o

***In via istruttoria**, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e previo ordine espresso di Codesto Ecc.mo TAR adito, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio,*

depositi la nota prot. n. 24779 del 27.06.2022 nonché tutti gli atti e i documenti della procedura con particolare attenzione alla batteria di test disponendo, all'uopo e in ragione della eclatante ingannevolezza dedotta, apposita verificazione sui quesiti contestati ovvero almeno una relazione esplicativa da parte del Ministero.

SULL'ISTANZA CAUTELARE DA RENDERSI IN FORMA MONOCRATICA

Il fumus è nei motivi di ricorso ed appare palese e di tutta evidenza.

*Quanto al **periculum in mora** il danno gravissimo ed irreparabile è in re ipsa laddove a seguito dell'esclusione, al ricorrente, che già aveva raggiunto la soglia di sbarramento e che se l'è vista "sottrarre" senza una compiuta o fondata motivazione, ma che in ogni caso la **RI**raggiunge in ragione della contestazione di almeno due quesiti errati/ingannevoli, è stata preclusa l'utile prosecuzione del percorso concorsuale e l'espletamento della successiva prova orale già fissata per la data del **20.09.2022 con estrazione della traccia nel giorno precedente (19.09.2022).***

Parte ricorrente, pertanto, in assenza di detta pronuncia che, nelle more della più ampia valutazione del ricorso, consenta di partecipare alla prova orale salvaguardando anche gli interessi della P.A. da una potenziale completa caducazione della procedura, subirebbe un pregiudizio irreparabile, precludendosi la possibilità di proseguire nel percorso concorsuale.

Né va sottovalutato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che l'invocata ammissione pone l'Amministrazione al riparo dai rischi di una potenziale caducazione della procedura concorsuale; tantomeno un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi sub judice.

Peraltro, sempre in tema di periculum, occorre ribadire che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle

*prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso vada concessa **indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti**, così riaffermando il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.*

Allo stato dei fatti, quindi, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità del provvedimento gravato rispetto al quale appare doveroso la concessione di un provvedimento cautelare, tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze dei ricorrenti.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Per le stesse ragioni va disposta la misura cautelare collegiale a conferma di quella monocratica o in sostituzione della stessa.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità dei provvedimenti impugnati rispetto ai quali appare doveroso un intervento di sospensione immediata e/o di concessione del provvedimento monocratico, tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze dei ricorrenti.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

*Ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati necessari** (essendo le Amministrazioni già*

ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

p.q.m.

*si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare, **previa concessione del decreto monocratico nell'imminenza della celebrazione della prova orale fissata per il giorno 20.09.2022 ed estrazione della traccia in data 19.09.2022** e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **A045** quanto ai quesiti censurati (e all'item già rettificato) per l'accertamento del diritto del ricorrente ad **essere ammesso** alla prova orale già fissata ovvero **mediante prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione campania e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.*

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato se dovuto da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente ricorso è assoggettato al pagamento del contributo unificato in misura pari ad € 325,00.

Salvis iuribus

Salerno, lì 16.09.2022

avv. Antonio Salerno

o - O - o

A seguito dell'ordinanza del TAR Napoli, sez. IV, n. 6342 del 12.10.2022, l'odierno ricorrente ha interesse a riassumere il giudizio e pertanto - con il presente atto - ad ogni effetto riassume il ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma insistendo per l'integrale accoglimento del ricorso, dell'istanza istruttoria e dell'istanza cautelare che qui si ripropongono.

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e previo ordine espresso di Codesto Ecc.mo TAR adito, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi la nota prot. n. 24779 del 27.06.2022 nonché tutti gli atti e i documenti della procedura con particolare attenzione alla batteria di test disponendo, all'uopo e in ragione della eclatante ingannevolezza dedotta, apposita **verificazione** sui quesiti contestati ovvero almeno una relazione esplicativa da parte del Ministero.

SULL'ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Il fumus è nei motivi di ricorso ed appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al **periculum in mora** il danno gravissimo ed irreparabile è *in re ipsa* laddove a seguito dell'esclusione, al ricorrente, che già aveva raggiunto la soglia di sbarramento e che se l'è vista "sottrarre" senza una compiuta o fondata motivazione, ma che in ogni caso la **RI**raggiunge in ragione della contestazione di almeno due quesiti errati/ingannevoli, è stata preclusa l'utile prosecuzione del percorso concorsuale e l'espletamento della successiva prova orale che è in corso di svolgimento sino al 24.10.2022 e che quindi dovrà essere disposta **con sessione suppletiva**.

Parte ricorrente, pertanto, in assenza di detta pronuncia che, nelle more della più ampia valutazione del ricorso, consenta di partecipare alla prova orale salvaguardando anche gli interessi della P.A. da una potenziale completa caducazione della procedura, subirebbe un pregiudizio irreparabile, precludendosi la possibilità di proseguire nel percorso concorsuale.

Né va sottovalutato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che l'invocata ammissione pone l'Amministrazione al riparo dai rischi di una potenziale caducazione della procedura concorsuale; tantomeno un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi sub judice.

Peraltro, sempre in tema di *periculum*, occorre ribadire che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso vada concessa **indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti**, così riaffermando il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Allo stato dei fatti, quindi, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità dei provvedimenti gravati rispetto ai quali appare doveroso la concessione di un provvedimento cautelare, tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze del ricorrente.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli**

controinteressati necessari (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **A045** quanto ai quesiti censurati (e all'item già rettificato) per l'accertamento del diritto del ricorrente ad **essere ammesso** alla prova orale **mediante prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato se dovuto.

Trattandosi di riassunzione il deposito è esente dal versamento del contributo unificato il cui onere è stato già assolto all'atto del deposito del ricorso introduttivo innanzi al TAR Campania, Napoli (R.G. 4218/2022).

Salerno lì, 21.10.2022

avv. Antonio Salerno

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE
COPIE CARTACEE EVENTUALMENTE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

avv. Antonio Salerno

Avv. Antonio Salerno, Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio promosso innanzi al TAR, nonché nelle fasi di riassunzione, esecuzione, ottemperanza, con ogni facoltà di proporre motivi aggiunti, appello, transigere, incassare e rilasciare quietanze, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, chiamare in causa terzi e nominare sostituti. Autorizzo l'avv. Antonio Salerno, a norma dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 e dell'Autorizzazione Generale n. 4/2014 - n. 7/2014 al trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari dichiarando al contempo di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e di autorizzare il trattamento dei relativi dati. Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso e il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico e al contempo, anche per doverosa tutela della proprietà intellettuale, rinuncio alle previsioni di cui all'art. 27 del codice deontologico. Ho sin d'ora per rato e valido il Vostro operato, senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma. Eleggo domicilio con Voi in Salerno alla Via S. Mobilio 9

Joe Salerno
È autentica
La C

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Antonio Salerno, nato a Salerno il 13.06.1970 ed ivi residente alla via Panoramica 25, C.F. SLRNTN70H13H703O, munito di autorizzazione alla notifica in proprio ex L. 53/94 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno nella tornata del 27.02.2018, previa iscrizione al n. 383 del mio registro cronologico, **HO NOTIFICATO** quale difensore e procuratore del sig. **Ivan Maiorano**, il suesteso ricorso in riassunzione innanzi al TAR Lazio - Roma in uno alla procura alle liti a:

1)- **Vincenza Cozzolino**, residente in Agropoli (84043) alla Via Taverne n.29, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 68534083300-9 AG n. 78534083300-0, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno, in data corrispondente a quella dell'apposto timbro postale.

Salerno, li 21.10.2022

avv. Antonio Salerno



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0488A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	VINCENZA COZZOLINO		
	DESTINATARIO		
	VIA TAVERNE		
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	84043	AGROPOLI	29
	C.A.P. COMUNE		N° CIV.
			SA
			PROV.
MITTENTE	Avv. Antonio Salerno		
	Mittente		
	Patrocinante in Cassazione		
	VIA / PIAZZA Via S. Mobilio, 9 - 84127 SALERNO		
MITTENTE	Tel. 089 7266356 - Fax 089 8422134		N° CIV.
	C.A.P. COMUNE		PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 57001

Sez. 09

Operaz. 219

Causale: AG

21/10/2022 18:51

Peso gr.: 199

Tariffa €

12.70

Affr. € 12.70

Cod. AG: 785340833000

Cod. AR: 685340833009

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Io sottoscritto avv. Antonio Salerno, procuratore e difensore del sig. IVAN MAIORANO, ATTESTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2 CAD che la presente copia informatica per immagine della suesposto ricorso in riassunzione in uno alla procura alle liti e alla relata di notifica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso dal quale è stata estratta.

F.to avv. Antonio Salerno